



ELEVAZIONE INDENNITA' DI CONGEDO PARENTALE PER UN ULTERIORE MESE DAL 30% AL 60% DELLA RETRIBUZIONE (80% SOLO PER IL 2024)

La legge di Bilancio 2024 ha modificato la normativa relativa al congedo parentale (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), prevedendo **l'elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità da utilizzare entro il 6° anno di vita del bambino** (o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento). Solo per l'anno 2024 l'elevazione di tale indennità di congedo parentale, per l'ulteriore mese è pari al 80%.

Questo ulteriore mese di congedo si somma alla mensilità che, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, già prevedeva un'indennità pari al 80% della retribuzione. **Nell' anno 2024 sono quindi previsti due mesi di congedo parentale al 80%.**

Per poter fruire dell'ulteriore mese di congedo (legge di Bilancio 2024) si devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Essere lavoratori dipendenti
- Aver terminato il congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2023.

Nello specifico:

MESE	PERCENTUALE	REQUISITI
1° MESE	80 % (Legge Bilancio 2023)	• Da fruire entro i 6 anni di vita (o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore) • Solo per i genitori che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31/12/2022
2° MESE	60% che diventa 80% solo per il 2024 (Legge di Bilancio 2024)	• Da fruire entro i 6 anni di vita (o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore) • Solo per i genitori che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31/12/2023
3°- 9° mese	30%	• Da fruire entro i 12 anni di vita del bambino



10° - 11° mese	Non indennizzato (salvo in determinate condizioni reddituali indennizzato al 30%)	
-------------------	---	--

Il dipendente per vedersi riconosciuto tale congedo parentale, **deve presentare domanda di congedo parentale online all'INPS** tramite spid, o avvalendosi del supporto di un Patronato.

Dovrà inoltre poi consegnare copia del provvedimento al proprio datore di lavoro e **fare richiesta scritta al proprio datore di lavoro per vedersi innalzata l'indennità percepita dal 30% al 60% (80% per il 2024). In mancanza di tale richiesta il congedo sarà indennizzato al 30% d'ufficio.**

L'indennità è come sempre anticipata dal datore di lavoro che la recupererà poi successivamente in F24.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a prendere visione della **circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57**.